



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Liceo Renato Donatelli di Terni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2020

Modifica alla legge 19 agosto 2016 n. 166 sul recupero delle eccedenze alimentari e farmaceutiche

ONOREVOLI SENATORI! - Il presente disegno di legge nasce dalla osservazione della ingente quantità di spreco alimentare, della limitatezza delle risorse di fronte alla crescita della popolazione e dell'inquinamento determinato dai processi produttivi.

Il livello di spreco annuo di cibo in Italia è quantificabile in circa 15 miliardi di euro in base ai dati raccolti dall'Osservatorio WASTE WATCHER. Dai dati del progetto Reduce, che è sostenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ogni individuo spreca circa 146 kg di cibo all'anno, tutto ciò comporta che l'impatto ambientale sia di 13 milioni di tonnellate di CO₂. Tutto ciò comporta che:

- L'impatto ambientale sia di 13 milioni di tonnellate di CO₂.

- L'impatto ambientale sia di 12,6 milioni di euro all'anno.

- L'impatto sociale sia di 1,5 milioni di famiglie in povertà assoluta.

- 36.000 tonnellate salvate sono 65.400 tonnellate di CO₂ equivalente non emesse.

- 36.000 tonnellate di alimenti sono 72 milioni di pasti.

In Italia lo specifico spreco della filiera produzione/distribuzione è di oltre 3 miliardi e 293 milioni. Nel contempo la soglia di povertà in Italia, secondo i dati ISTAT del 2017 si attesta nel 2018 al 19,4% (era il 20,4% nel 2017), da un minimo del 18,0% nel Centro a un massimo del 20,8% al Sud. Il dato dello spreco, che la "donazione" delle eccedenze può solo in piccola parte ridurre, si scontra,

anche a livello morale con la critica situazione delle famiglie povere in Italia. A livello europeo esistono direttive che recepiscono la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 851 del 2018 che prevede che gli Stati "riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030». L'Agenda 2030 con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'ONU prevede l'Obiettivo Sostenibile n. 2 che è "Azzerare la fame, realizzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile".

Tutte queste riflessioni, basate su dati di fonti autorevoli, ci hanno portato a pensare che non sia possibile lasciare ai privati la scelta tra il donare i prodotti in eccedenza o farli diventare rifiuti. Si è considerato, in primo luogo, il fatto che nel 2016 con la cosiddetta legge Gadda n. 166 c'è stata una regolamentazione della materia delle donazioni. La legge viene, dal presente disegno di legge, modificata in parte introducendo "l'obbligo di cedere a titolo gratuito" anziché la facoltà di donare le eccedenze alimentari e farmaceutiche. Viene creato un sistema informatico e di controllo che dia la garanzia che tutte le eccedenze anziché essere sprecate vengano utiliz-

zate da persone in stato di bisogno. Viene creata una piattaforma informatica condivisa sulla quale devono operare da un lato come cedenti, tutti i soggetti detti "cedenti", cioè gli operatori del settore alimentare già previsti dall'articolo 2 comma, 1 lettera a) della legge 166 del 19 agosto 2016 che saranno dalla presente legge obbligati a cedere a titolo gratuito e dall'altro i "riceventi" cioè i soggetti già previsti dalla stessa legge all'art. 2 comma 1 lettera b).

Tutte le operazioni devono avvenire sotto il controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il quale tiene un Albo dei soggetti riceventi, introdotto con l'art. 5 nel quale tutti gli enti riceventi (già previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b) della legge 166/16) devono iscriversi. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla verifica dei requisiti per la loro iscrizione, al controllo successivo della permanenza di detti requisiti e del rispetto delle finalità dichiarate. Tale Albo garantisce anche il controllo del giusto utilizzo delle eccedenze alimentari evitando che le stesse, anziché essere fruite dai soggetti in stato di bisogno vengano illecitamente reimmessi nel mercato determinando la violazione delle corrette regole della concorrenza nel mercato.

All'art. 9 viene prevista l'ipotesi che le eccedenze non possano essere assorbite completamente dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 5. In questo caso gli operatori alimentari potranno "donare" le eccedenze a soggetti da loro stessi individuati con le modalità previste attualmente dalla legge 166/16.

È stato inoltre considerato che la cessione obbligatoria a titolo gratuito determina una necessaria diminuzione dei rifiuti e pertanto è stato ridefinito l'art. 17 della legge 166/2016 disponendo "l'obbligo" e non la facoltà dei Comuni di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità ceduta, debitamente certificata dai soggetti ri-

ceventi relativamente al tributo indicato modificando l'art. 1 legge 147/2013 comma 652.

Vengono lasciate salve le altre norme in materia fiscale già introdotte con la 166/2016.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Finalità)

Con la presente legge si persegue la riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e farmaceutici attraverso la cessione obbligatoria a titolo gratuito ad enti iscritti in apposito Albo dei soggetti riceventi, tenuto e sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e alimentari e solo in via residuale attraverso la donazione già prevista dalla legge 166/2016.

Art. 2

(Obbligo di cessione a titolo gratuito)

L'articolo 1 della legge 19/8/2016 n. 166 è modificato alle lettere a) sostituendo a «favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari» le parole: «recuperare le" e alla lettera b) sostituendo a «favorire il recupero e la donazione di "le parole recuperare i"».

Art. 3

(Definizioni)

L'art. 2 della legge 19/8/2016 n. 166 lettera b) è sostituito dal seguente «i soggetti riceventi»: gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in

coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo, 4 dicembre 1997 n. 460 inseriti nell'Albo dei Riceventi di cui all'art. 5 della presente legge».

È inserita la lettera b bis) "soggetti donanti" operatori del settore alimentare di cui all'art. 2 lettera b) che, avendo esperito tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge attraverso il Portale informatico condiviso, non abbiano ricevuto accettazione da alcuno dei soggetti iscritti al Portale e pertanto, ai sensi dell'art. 9 ultimo comma della presente legge, possano donare i prodotti a soggetti in stato di bisogno direttamente individuati.

L'art. 2 della legge 19/8/2016 n. 166 lettera e) è soppresso.

All'articolo 2 della legge 19/8/2016 n. 166 è aggiunto il punto h) «cedente: produttore di eccedenze alimentari e farmaceutiche».

Art. 4

(Cessione gratuita obbligatoria delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà)

L'art. 3 della legge 19/8/2016 n. 166 è sostituito da:

1. «gli operatori del settore alimentare sono obbligati a cedere a titolo gratuito le eccedenze alimentari ai "soggetti riceventi" di cui all'art. 3 della presente legge i quali devono ritirarle direttamente.

2. I soggetti riceventi, di cui al comma 1, devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo

umano, prioritariamente a favore di persone indigenti.

3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano devono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad auto compostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.

4. Gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, devono essere ceduti ai soggetti riceventi.

5. È obbligatoria la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti riceventi. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti riceventi o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità sia dei soggetti cedenti che dei soggetti riceventi, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare".

6. Per i soggetti "donanti" di cui all'art. 9 della presente legge si applicano tutte le norme contenute nella legge 166/2016.

Art. 5

(Albo degli Enti riceventi)

Nella legge 19/8/2016 n. 166 è inserito l'articolo 3bis) "È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Albo dei soggetti riceventi nel quale si iscrivono tutti i soggetti indicati nel punto b) art. 2 della legge 166 del 19/8/2016".

Art. 6

(Commissione di coordinamento)

L'articolo 4 della legge 166/2016 è modificato sostituendo all'ultima riga del terzo comma al posto di "possono" "devono essere ceduti ai soggetti riceventi di cui all'Albo introdotto dall'art. 5 della presente legge".

All'articolo 8 della legge n. 166 del 19/8/2016 è modificata la denominazione "Tavolo di coordinamento" con "Commissione di coordinamento e controllo".

Allo stesso articolo è aggiunto sotto la lettera a) del primo comma il punto 16): "è soggetto deputato alla tenuta dell'albo degli enti riceventi di cui al capitolo 3 della presente legge e provvede alla loro iscrizione, alla loro cancellazione per carenza dei requisiti e per violazione delle finalità di cui all'articolo 2 legge 166/16 come modificato dall'art. 3 della presente legge.

Art. 7

All'articolo 15 della legge 166 del 19/8/2016 sotto la lettera b) è sostituita la parola "donazione" con "cessione obbligatoria" di cui all'art. 4 del presente disegno di legge. È aggiunto il comma 2 "la norma si applica anche ai soggetti donanti di cui all'art. 9 della presente legge".

Art. 8

(Riduzione tariffa relativa alla tassa sui rifiuti)

Il periodo inserito dalla legge 166 del 19/8/2016 nell'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è sostituito da "Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e pro-

duttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, sono obbligate alla cessione a titolo gratuito di cui all'art. 4 del presente disegno di legge. Tali beni sono destinati ai soggetti riceventi o agli indigenti e alle persone in condizione di maggiore bisogno ovvero per l'alimentazione animale. Il Comune deve applicare il coefficiente di riduzione della tariffa nella percentuale del 30% sulla quantità, debitamente certificata dai soggetti riceventi dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di cessione obbligatoria a titolo gratuito.

Si applica la stessa norma per le donazioni regolate dall'art. 9 della presente legge".

Art. 9

(Protocollo di azione)

I soggetti tenuti alla cessione obbligatoria a titolo gratuito di cui all'art. 4 del presente disegno di legge devono individuare uno o più soggetti riceventi inseriti nell'Albo degli enti riceventi di cui all'art. 5 del presente disegno di legge e notificare attraverso il Portale informatico condiviso di cui all'art. 10 del presente disegno di legge al fine di individuare un soggetto ricevente disponibile a ricevere i prodotti alimentari in tutto o in parte.

Qualora i soggetti riceventi non abbiano disponibilità a ricevere, tutto o parte, ne faranno comunicazione entro 3 giorni ai soggetti obbligati che hanno loro offerto i prodotti alimentari o farmaceutici, con dichiarazione in via telematica sul Portale di cui al comma precedente.

Successivamente alla comunicazione di cui al comma precedente, gli operatori alimentari e farmaceutici potranno procedere alla "donazione" a soggetti terzi in stato di indigenza individuati direttamente.

In alternativa all'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo, non è esclusa la possibilità di stipulare convenzioni tra soggetti obbligati e soggetti riceventi sulla base del modello di convenzione che verrà individuato dal regolamento ministeriale da emanarsi entro 6 mesi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Portale informatico condiviso)

È istituito, con successivo regolamento attuativo, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, un Portale informatico condiviso ove i soggetti obbligati e i soggetti riceventi dovranno effettuare tutte le comunicazioni inerenti la cessione. La vigilanza sul Portale informatico condiviso è affidata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

È data delega ad emanare il regolamento attuativo al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali per la istituzione del Portale e per le modalità di utilizzo che i soggetti obbligati e riceventi dovranno osservare nelle operazioni di cessione di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 11

(Disposizioni finali)

L'art. 18 primo comma "disposizioni finali" della legge 166 del 19 agosto 2016 è sostituito con "Le cessioni obbligatorie a titolo gratuito di cui all'art.4 della presente legge devono essere documentate sul portale di cui all'art. 10 della presente legge con le modalità che verranno stabilite dal regolamento attuativo delegato nei termini del precedente articolo".